

Cosa c'è di nuovo e di immediatamente operativo nelle modifiche apportate dal D.Lvo 110/2010 alla legge notarile

a) Modalità di utilizzo del dispositivo di firma

- Art. 23 - ter, terzo comma
Il notaio custodisce ed **utilizza personalmente** ... il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1

La norma non è nuova, era già contenuta nel Codice dell'Amministrazione Digitale; è comunque significativo che il legislatore abbia ritenuto di ribadire il principio inserendolo nel testo della legge notarile

b) L'autentica di un documento informatico

- Art. 47 - bis, secondo comma:
L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'*articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.*

25. Firma autenticata.

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

- Art. 47-ter, terzo comma:

Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti

Allo stato attuale, l'autentica di un documento informatico è possibile solamente per i documenti rilasciati in originale, esenti da registrazione, quale ad esempio la procura per il compimento di un unico affare.

Occorre:

- che il soggetto sia munito di adeguato dispositivo di firma (digitale o altra firma elettronica qualificata)
- che il documento da sottoscrivere e successivamente autenticare sia redatto in un formato statico e non modificabile (es. PDF/A, TXT, TIFF)
- verificare la firma mediante un verificatore installato sul proprio pc (es.: E-sign, Dike) ovvero utilizzando un verificatore on line (quello del Notariato è reperibile all'indirizzo: <http://vol.ca.notariato.it/>).

Possibile formula di autentica

Repertorio n.

AUTENTICA DI FIRMA DIGITALE

Certifico io sottoscritto, notaio in, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 72 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, che il signor TIZIO ..., della cui identità personale sono certo, ha apposto in mia presenza la propria firma digitale con certificato rilasciato da ..., n. ..., valido e non revocato (CRL del ...) sul documento informatico denominato, nonché sui relativi documenti allegati (files denominati ...) di cui ho dato lettura ed il cui contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, alle ore.....

Firenze, via dei Renai 23,

c) La copia autentica cartacea di un documento informatico e la copia autentica informatica di un documento cartaceo

- Art. 57-bis , I comma:

Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

22. Documenti informatici originali e copie.

Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

23. Copie di atti e documenti informatici.

3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

- **Art. 57-bis, secondo comma:**

Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'*articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, formata sullo stesso supporto.

23. Copie di atti e documenti informatici.

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato

- **Art. 68-ter**

1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.
 2. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.
 3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale
- Art. 73
Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme

Copia informatica di un documento (originale o copia conforme) cartaceo

Questa operazione è ormai divenuta consueta, per la spedizione delle copie autentiche informatiche al registro delle Imprese; occorre ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma 3 delle Regole Tecniche sulla firma digitale emanate con DPCM 30 marzo 2009, il documento informatico che rappresenta la copia deve avere un formato c.d. "statico", non modificabile (come abbiamo visto sopra per il documento da autenticare); al documento va apposta la certificazione di conformità, analoga a quella che si appone per le copie autentiche cartacee, e quindi va sottoscritto con il proprio dispositivo di firma.

Copia cartacea di un documento (originale o copia conforme) informatico

Per compiere questa operazione, occorre:

- verificare che il documento di cui si fa la copia abbia un formato "statico", cioè non modificabile, come abbiamo visto;
- verificare la firma apposta al documento; se si tratta di un documento con autentica digitale, basta verificare la firma del notaio autenticante
- dare atto nella formula di conformità, dell'esito della verifica e dei dati essenziali contenuti nel certificato di firma

La copia così formata dovrebbe essere trattata secondo le regole generali in materia e quindi, se essa è formata ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 1666/1937, andrà annotata a repertorio ai sensi dell'art. 2 del suddetto R.D.L.; se invece essa è rilasciata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 sulla documentazione amministrativa essa avrà il contenuto prescritto dalla citata norma e non sarà annotata a repertorio (ai sensi della L. 11 maggio 1971 n. 390).

Possibile formula

Repertorio n.

Certifico io sottoscritto dr....., notaio in iscritto al Collegio Notarile di, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che richiama l'art. 23 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia, composta di fogli per facciate scritte, è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata a....., notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di il cui certificato (numero di serie ...) è stato rilasciato, per l'esercizio delle funzioni notarili, dal Consiglio Nazionale del Notariato in veste di autorità di certificazione della firma digitale, e verificata positivamente all'indirizzo ca.notariato.it in data alle ore (CRL emessa il)

Firenze, novembre 2010

d) La rettifica di errori o omissioni materiali per certificazione notarile

- **Art. 59-bis**

Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato

Un primo commento alla norma ci è stato offerto da Giovanni Casu, nel suo intervento al Convegno della Fondazione di Firenze del 29 ottobre; anticipiamo in forma riassuntiva le conclusioni cui l'autore è giunto e le problematiche aperte da lui segnalate, rimandando l'analisi alla lettura del suo intervento di prossima pubblicazione:

1. L'atto correttivo non richiede necessariamente l'istanza di parte: qualunque notaio ha facoltà di provvedervi autonomamente.
2. Il notaio non è obbligato all'atto di rettifica, anche se riscontra un vizio formale di tutta evidenza; il termine "facoltà" utilizzato, serve a evidenziare che il notaio può utilizzare lo strumento della rettifica anche senza ricorrere all'istanza di parte.
3. Qualsiasi notaio è competente a rettificare un atto di altro notaio
4. Il documento da rettificare deve essere un altro atto (pubblico o autenticato) notarile; sicuramente non un atto giudiziario o amministrativo, forse può essere rettificato un atto redatto in forma pubblica amministrativa

5. Contenuto della rettifica: l'errore o l'omissione non può avere alcuna influenza sul contenuto sostanziale del negozio posto in essere e deve essere identificabile in modo netto e pacifico dal restante contenuto del rogito da rettificare; possibili esempi: errori formali di indicazione dei dati catastali, errori formali di indicazione delle parti
6. Forma dell'atto di rettifica: soltanto atto pubblico e non la scrittura privata autenticata
7. Se un'omissione o un errore dell'atto ha determinato la sua nullità, l'omissione o l'errore non può costituire oggetto di rettifica
8. L'atto di rettifica non incide su effetti negoziali, né determina la convalida dell'atto invalido: è un atto accessorio, certificativo, il cui scopo è quello di incidere sul contenuto espressivo formale dell'atto precedente, eliminandone le imperfezioni.
9. La pubblicità nei registri immobiliari dell'atto di rettifica: dovrebbe essere pacifico, anche perché lo prevede la norma, che all'atto di rettifica possa essere data pubblicità; è invece problematico individuare se la giusta forma della pubblicità sia una nuova trascrizione o l'annotazione a margine dell'atto rettificato